



**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

Il Corso di Laurea magistrale in Architettura (soggetto promotore) dell'Università degli Studi di Cagliari, con sede in via Santa Croce n°67 Cagliari d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal presidente del Corso di Laurea Professoressa Caterina Giannattasio, nata a Napoli il 27-09-1970,

E

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato/a dal Sig. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ d'ora in poi denominata "soggetto ospitante".

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente, si conviene quanto segue:

- Art. 1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento o, in assenza di specifica regolamentazione regionale, nei limiti indicati dall'art. 1, terzo comma del DM 25 marzo 1998, n. 142.<sup>1</sup>  
 Il soggetto ospitante dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi da essa previsti.
- Art. 2. 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.  
 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.  
 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, - sottoscritto, per il soggetto promotore, dal Presidente del Consiglio di corso di studi, o dal docente designato dalla Facoltà -, contenente:
- - il nominativo del tirocinante;
  - - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - - le strutture aziendali (stabilimento, sede, reparto o ufficio) presso cui si svolge il tirocinio;
  - - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- Art. 3. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- Art. 4. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.  
 Come previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2, comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.  
 Il 'Datore di lavoro' del soggetto ospitante assume, nei confronti del tirocinante, tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 5. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
- Art. 6. La presente convenzione ha la durata di cinque anni ed è rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi a mezzo posta elettronica. In caso di disdetta il Soggetto Ospitante assicura il completamento dei tirocini già avviati.

Cagliari, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

(firma per il soggetto promotore) .....

(firma per il soggetto ospitante) .....

<sup>1</sup> I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato (da zero a cinque), un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.